



ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Reg. UE 1169/2011, in vigore dal 13 dicembre 2016

Obiettivo del regolamento è garantire informazioni
e assicurare salute e interessi del Consumatore

Il regolamento prevede l'etichettatura nutrizionale
(13 dicembre 2016)



Si applica agli Operatori del Settore Alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando le attività riguardano la fornitura d'informazioni sugli alimenti al Consumatore finale, compresi quelli forniti dalle **Collettività** e a quelli destinati alle **Collettività**.

Collettività

Qualunque struttura nel quadro di un'attività imprenditoriale prepari alimenti per il consumo immediato da parte del Consumatore finale.

(ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione
compresi veicoli o banchi di vendita fissi o mobili)

Si applica a tutti gli alimenti (preimballati e non) destinati al Consumatore finale, compresi quelli forniti dalle **Collettività** e a quelli destinati alle **Collettività**.

Alimento preimballato

L'unità di vendita destinata a essere presentata come tale al Consumatore finale e alle Collettività, costituita da un alimento e dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima della vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio; non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del Consumatore finale o preimballati per la vendita diretta.


Art. 44

Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati

Ove gli alimenti siano offerti al Consumatore finale o alle Collettività senza preimballo oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del Consumatore finale o preimballati per la vendita diretta:

- a) l'indicazione di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze è obbligatoria;
- b) altre indicazioni non sono obbligatorie, a meno che gli stati membri adottino disposizioni nazionali che ne richiedono la fornitura.

GASTRONOMIA



ALLEGATO II
Regolamento UE 1169/2011

SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE

- » Cereali contenenti glutine
- » Crostacei e prodotti a base di crostacei
- » Uova e prodotti a base di uova
- » Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
- » Arachidi e prodotti a base di arachidi.
- » Soia e prodotti a base di soia
- » Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
- » Frutta a guscio
- » Sedano e prodotti a base di sedano
- » Senape e prodotti a base di senape.
- » Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
- » Anidride solforosa e solfiti
- » Lupini e prodotti a base di lupini
- » Molluschi e prodotti a base di molluschi

PASTIFICIO



*registro ingredienti
a disposizione del
Consumatore*

a) ...

b) ...

c) allergene



*allergene
(indicazione obbligatoria)*

PANIFICI



*cartellino/registro ingredienti
a disposizione del Consumatore*

a) ...

b) ...

c) allergene

PASTICCERIE



produttore

v
e
n
d
i
t
a

informazioni
a disposizione



Consumatore finale

informazioni
obbligatorie



altro panificio

SALUMERIE



attenzione!!!
prodotto preimballato



*cartellino/registro ingredienti
a disposizione del Consumatore*

- a)
- b)
- c) **allergene**


Art. 6 Requisito di base

Qualunque alimento destinato al Consumatore finale
o alle Collettività è accompagnato da informazioni.

La responsabilità delle informazioni è a carico
dell'Operatore del Settore Alimentare con il cui nome
o la ragione sociale è commercializzato il prodotto.



registro ingredienti



etichetta

Art. 8 Responsabilità

Gli Operatori del Settore Alimentare assicurano che le informazioni sugli alimenti **non preimballati** destinati al Consumatore finale o alle Collettività siano trasmesse all'Operatore del Settore Alimentare che riceve tali prodotti, in modo che le informazioni obbligatorie sugli alimenti siano fornite, ove richiesto, al Consumatore finale.



produttore

DDT
informazioni



bar



SE NON SIAMO NELLA CONDIZIONE IN CUI...

“gli alimenti siano offerti al Consumatore finale o alle Collettività senza preimballo oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del Consumatore finale o preimballati per la vendita diretta”

L'ETICHETTATURA DEVE PREVEDERE...

Art. 9

Etichettatura (elenco delle indicazioni obbligatorie)

- a. la denominazione dell'alimento (denominazione di vendita);
- b. l'elenco degli ingredienti (in ordine decrescente di peso) esclusi i seguenti:
 - ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati o tagliati o che non abbiano subito trattamenti analoghi
 - acque gassificate dalla cui descrizione risulti tale caratteristica
 - aceti di fermentazione provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base, purché non siano stati aggiunti altri ingredienti
 - formaggi, burro, latte, creme di latte fermentate, senza aggiunta di ingredienti diversi dai prodotti derivati dal latte
 - enzimi alimentari e colture di microrganismi necessari alla fabbricazione di formaggi che non siano freschi o fusi
 - ingredienti diversi dal sale necessario alla fabbricazione di formaggi che non siano freschi o fusi
 - alimenti con un solo ingrediente la cui denominazione consenta di determinare chiaramente la natura dell'ingrediente

Art. 9

Etichettatura (elenco delle indicazioni obbligatorie)

- c. qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II del Regolamento (UE) 1169/2011 o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
- d. la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
- e. la quantità netta dell'alimento;
- f. il termine minimo di conservazione o la data di scadenza ad esclusione di:
 - prodotto esentato dall'indicazione del termine minimo di conservazione (allegato X Regolamento UE 1169/2011, lettera d.)

Art. 9

Etichettatura (elenco delle indicazioni obbligatorie)

- g. le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego;
- h. il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti;
- i. il paese d'origine o il luogo di provenienza (ove previsto all'articolo 26 del Regolamento (UE) 1169/2011);
- j. le istruzioni per l'uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento;
- k. il titolo alcolimetrico volumico effettivo per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume;
- l. una dichiarazione nutrizionale.

Art. 10

Etichettatura (indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di alimenti):

- in aggiunta all'art. 9, quanto previsto nell'allegato III del Regolamento (UE) 1169/2011 è debitamente riportato in etichetta qualora pertinente.

Art. 13

Presentazione delle indicazioni obbligatorie

Altezza della x (Appendix): pari o superiore a 1,2 mm
(0,9 mm per imballaggi con superficie minore di 80 cm²)



Art. 14

Vendita a distanza

- a. le informazioni obbligatorie, ad eccezione del termine minimo di conservazione o la data di scadenza, sono disponibili prima della conclusione dell'acquisto e appaiono sul supporto della vendita a distanza;
- b. Tutte le indicazioni obbligatorie sono disponibili al momento della consegna.



... e la dichiarazione nutrizionale?

E' sempre obbligatoria ad esclusione degli alimenti riportati nell'allegato V del reg. UE 1169/2011

ALLEGATO V

alimenti ai quali non si applica l'obbligo della dichiarazione nutrizionale

1. I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
2. i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
3. le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi;
4. le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele;
5. il sale e i succedanei del sale;
6. gli edulcoranti da tavola;
7. i prodotti contemplati dalla direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria (1), i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati;

5. le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè;
6. gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi;
7. gli aromi;
11. gli additivi alimentari;
12. i coadiuvanti tecnologici;
13. gli enzimi alimentari;
14. la gelatina;
15. i composti di gelificazione per marmellate;
16. i lieviti;
17. le gomme da masticare;
18. gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm²;
19. gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al Consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al Consumatore finale (**coincide con art. 44**)

La dichiarazione nutrizionale obbligatoria riporta le seguenti indicazioni:

a. il valore energetico

b. la quantità di:

grassi-acidi grassi saturi-carboidrati-zuccheri-proteine-sale

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI				
(VALORI MEDI)		Per 100 g	Per pezzo 13 g	% AR* per pezzo
VALORE ENERGETICO	kcal	483	63	3%
	kJ	2027	263	3%
PROTEINE	g	6,0	0,8	2%
CARBOIDRATI	g	68,5	8,9	3%
di cui: ZUCCHERI	g	19,0	2,5	3%
GRASSI	g	20,0	2,6	4%
di cui: SATURI	g	10,8	1,4	7%
FIBRA	g	2,5	0,3	-
SALE	g	0,825	0,107	2%

(*) AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)

Qualora la dichiarazione nutrizionale venga espressa volontariamente può contenere il solo

valore energetico



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI				
(VALORI MEDI)		Per 100 g	Per pezzo 13 g	% AR* per pezzo
VALORE ENERGETICO	kcal	483	63	3%
	kJ	2027	263	3%
PROTEINE	g	6,0	0,8	2%
CARBOIDRATI di cui: ZUCCHERI	g	68,5	8,9	3%
	g	19,0	2,5	3%
GRASSI di cui: SATURI	g	10,0	2,6	4%
	g	10,8	1,4	7%
FIBRA	g	2,5	0,3	-
SALE	g	0,825	0,107	2%

(*) AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)

Il valore energetico è calcolato mediante i coefficienti di conversione riportati nell'allegato XIV

ALLEGATO XIV

coefficienti di conversione

- ✓ *carboidrati (escluso i polioli): 17 kJ/g – 4 kcal/g*
- ✓ *polioli: 10 kJ/g – 2,4 kcal/g*
- ✓ *proteine: 17 kJ/g – 4 kcal/g*
- ✓ *grassi: 37 kJ/g – 9 kcal/g*
- ✓ *salatrim: 25 kJ/g – 6 kcal/g*
- ✓ *alcol (etanolo): 29 kJ/g – 7 kcal/g*
- ✓ *acidi organici: 13 kJ/g – 3 kcal/g*
- ✓ *fibre: 8 kJ/g – 2 kcal/g*
- ✓ *eritritolo: 0 kJ/g – 0 kcal/g*

IL CONSUMATORE FINALE E' OGGI ESTREMAMENTE ESIGENTE,
ATTENTO E SENSIBILIZZATO SOTTO IL PROFILO RIGUARDANTE
LA PROPRIA SALUTE, LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE, L'EQUA
DISTRIBUZIONE DEL CIBO



NELLA MAGGIORANZA DELLE ATTIVITA' **NON OBBLIGATORIA**
L'INDICAZIONE NUTRIZIONALE SARA' UNA RICHIESTA CHE
CI SENTIREMO PORRE SEMPRE PIU' FREQUENTEMENTE !!!

Propongo ad ASSOFOOD l'apertura di uno sportello gratuito (ottobre/dicembre 2016), per l'assistenza alle Imprese che ritengano opportuno vagliarne costi e benefici.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Giovanni Paolo Magistri